

Voto N. 3 del 17/06/1993

Alleg. 1 al Verb. 910

ADUNANZA DEL 17 GIUGNO 1993

**OGGETTO: Trasporto di bambini accompagnati da un adulto su seggiovie monoposto.
Richiesta di parere.**

LA COMMISSIONE

VISTA la ministeriale n° 513(56)71.32.1 del 26.5.93 con la quale la Direzione Generale MCTC ha inviato alla Commissione la richiesta presentata dalla Provincia Autonoma di Bolzano in data 18.1.1993 ai sensi dell'art. 30 della legge provinciale 8.11.1973 e successive modifiche, di un parere sul trasporto di bambini di altezza inferiore a 1,25 m accompagnati da un adulto su seggiovie monoposto con movimento unidirezionale continuo a collegamento permanente;

RITENUTA l'opportunità di esaminare la richiesta in relazione alla necessità di chiarire il trasporto contemporaneo di un bambino avente altezza inferiore a 1,25 m e di un adulto sulla stessa seggiola monoposto, circostanza che si verifica frequentemente durante l'esercizio di detti impianti;

UDITO il relatore Brugger;

PREMESSO

- che l'argomento "trasporto bambini" è contemplato dall'ultimo comma del capo 3°, paragrafo u "veicoli" delle prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofune a moto unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli, approvato con decreto ministeriale 16 giugno 1964 n° 1541 e modificato con decreto ministeriale 10.9.1984;
- che la soprarichiamata norma non esclude in maniera esplicita il trasporto su seggiole monoposto di bambini, anzi fa preciso riferimento alla necessità che essi vengano accompagnati;

CONSIDERATO

- che la larghezza e profondità disponibile del sedile di seggiole monoposto, talvolta lascia comodamente spazio ad un bambino seduto sulle ginocchia di un adulto accompagnatore;
- che in questi casi non viene ostacolata la chiusura della relativa barra;
- che l'esperienza acquisita su impianti pluriposto è del tutto soddisfacente;
- che le norme tecniche prescrivono che le zone dell'imbarco e dello sbarco devono essere continuamente presenziate da agenti, i quali devono agevolare la salita e discesa dei viaggiatori;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO E' DEL PARERE

che, caso per caso, sulle seggiovie monoposto, il trasporto di bambini di altezza inferiore a 1,25 m può avvenire sullo stesso veicolo occupato da un adulto, sempreché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- nelle fasi di salita e discesa dalla seggiola l'adulto dovrà tenere il bambino da trasportare in braccio o, comunque, sollevato da terra;
- durante il viaggio il bambino dovrà essere tenuto sulle ginocchia dell'adulto;
- il personale dovrà prestare particolare attenzione alla fase di salita e di discesa, eventualmente rallentando opportunamente la velocità dell'impianto ed aiutando l'adulto ad abbassare la barra di chiusura;

- le masse corporee dell'adulto e del bambino e dell'eventuale attrezzatura dovranno essere tali da consentire loro un'agevole salita e discesa dal veicolo ed un sicuro abbassamento della barra di chiusura;
- presso la stazione dovrà essere previsto un modello della sedia montata sull'impianto con barra di chiusura per l'accertamento che le masse corporee dell'adulto e del bambino e dell'eventuale attrezzatura consentano facilmente la chiusura della relativa barra ed un comodo e sicuro assetto delle due persone.

IL CAPO DELLA SEGRETERIA

IL PRESIDENTE